

N. R.G. /2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2011 R.G., promossa con citazione notificata il 21-23-26.11.2011 e vertente

TRA

U L (p. iva), in persona del procuratore speciale dott. **M F**, rappr. e dif. dall'avv. Giovanna Bigi, giusta delega in calce all'atto di citazione, elett. dom. presso lo studio dell'avv. **J M** in Macerata;
attrice

CONTRO

L F (c.f.), rappr. e dif. dall'avv. **U**, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elett. dom. presso lo studio del difensore in Macerata;
convenuto

NONCHE' CONTRO

L L (c.f.), rappr. e dif. dall'avv. **G**, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elett. dom. presso lo studio del difensore in Macerata;
convenuta

NONCHE' CONTRO

F G (c.f.), rappr. e dif. dall'avv. **E**, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.2.2016, elett. dom. presso lo studio del difensore in Macerata;
convenuto



NONCHE' CONTRO

A. s.r.l. (p. iva 01623580436), in persona del legale rapp.te p.t.;
convenuta contumace
avente ad oggetto: revocatoria ordinaria.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31.1.2019.

FATTO E DIRITTO

La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/2009, dunque è omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*).

Va altresì premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione di quelle – di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Ciò posto, richiamato, sul piano del compendio assertivo disponibile, il contenuto dell'atto di citazione e delle comparse di costituzione, nonché della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata da ciascuna delle parti, prendendo in esame le questioni oggetto di controversia rilevanti ai fini della decisione, si espone quanto segue.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalle parti convenute costituite sul presupposto dell'erronea indicazione, nell'atto introduttivo, della data dell'udienza di prima comparizione, fissata in data (7.2.2011) impossibile, in quanto anteriore rispetto a quella (novembre 2011) in cui l'atto è stato notificato ai convenuti.

Quanto alla posizione delle parti costituite, è infatti sufficiente evidenziare che, in base a quanto dispone l'art. 164 comma 3 c.p.c., la loro costituzione, rivelando in ogni caso il raggiungimento dello scopo dell'atto e l'assenza di violazione del principio del contraddittorio, ha integralmente e retroattivamente sanato il vizio da cui era affetto l'atto introduttivo nella sua *vocatio in ius*.



Quanto alla posizione della convenuta contumace A. s.r.l., occorre richiamare il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (opportunamente richiamato dalla difesa attorea) secondo cui, in tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perché anticipata rispetto a quella di notifica non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia, per la sua intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, come errore meramente materiale, che il convenuto, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a comparire, possa superare intuitivamente ed in relazione al quale possa facilmente rendersi conto che l'anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione (tra le altre, CASS., sent. n. 12546 del 27.8.2002; CASS., sent. n. 7523 del 30.3.2006; CASS., sent. n. 13691 del 22.6.2011).

Nel caso di specie, pertanto, l'indicazione nell'atto di citazione, datato 28.10.2011 e notificato alla fine del mese di novembre 2011, della data del 7.2.2011 per l'udienza di comparizione delle parti appare frutto di un riconoscibile errore materiale, essendo intuitivamente evidente che l'anno corretto fosse quello successivo alla notifica, e cioè il 2012; in ogni caso, peraltro, l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa a far data dall'8.11.2011 avrebbe consentito alla società convenuta, attinta dalla notifica, di attivarsi diligentemente e secondo buona fede (come impone l'art. 88 c.p.c.) per conoscere la data esatta dell'udienza di comparizione, tenendo presente peraltro che la notifica alla A s.r.l. è avvenuta (dopo un primo tentativo non andato a buon fine) presso la residenza di L. F. nella qualità di legale rappresentante della società, e che l'evidenziato errore nella *vocatio in ius* non ha impedito a quest'ultimo di costituirsi in proprio, di talché lo stesso, ben conoscendo la pendenza della causa e la sua avvenuta iscrizione a ruolo, avrebbe potuto consentire la costituzione anche della società dal medesimo rappresentata.

Venendo al merito della domanda attorea, che ha ad oggetto la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di due atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere (rispettivamente, in data 1°2.2011 e 14.3.2011) da L. F.



costituiti dal conferimento delle sue quote di proprietà immobiliari nella società A s.r.l. e nella costituzione in pegno delle quote sociali dal medesimo detenute nella predetta società, nonché nella A. r di L. & C. s.a.s., in favore del sig. P. G., ritiene il Tribunale che essa sia fondata e debba essere accolta.

Occorre preliminarmente evidenziare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nella sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (*eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (*scientia damni*), nonché, in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione da parte del debitore (e del terzo, ove si tratti di atto a titolo oneroso) del compimento dell'atto al fine di pregiudicare i creditori (*consilium fraudis*).

Tali requisiti appaiono invero sussistenti nella presente fattispecie, con riferimento ad entrambi gli atti dispositivi impugnati.

In primo luogo, è nel caso in esame indubbia l'esistenza del credito vantato dalla U. L. s.p.a. nei confronti di F. L., fondato sulla garanzia fideiussoria personale da quest'ultimo rilasciata in data 23.12.2003 in favore della E. s.p.a. (nella cui posizione è successivamente subentrata, a seguito di due fusioni per incorporazione documentate in atti, la U. L. s.p.a.) per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti, in capo alla S. s.p.a., dal contratto di locazione finanziaria n. 375079 dalla medesima stipulato con la predetta società di leasing e, dunque, anche per l'obbligazione di pagamento dei canoni scaduti ed impagati maturati alla data della risoluzione del contratto (31.10.2008) per inadempimento della società utilizzatrice.

In particolare, tale credito risulta sancito dal decreto ingiuntivo n. 1558/09 emesso dal Tribunale di Ancona il 14.12.2009 nei confronti (anche) di F. L., per l'importo di €. 1.088.331,32 (pari ai canoni del contratto di leasing rimasti



inadempiti), non opposto e quindi ormai assistito dall'intangibilità propria del giudicato; giova al riguardo evidenziare come, nel giudizio ex art. 2901 c.c., sia sufficiente al creditore procedente l'allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria (CASS., sent. n. 12849 del 1°6.2007).

Appare peraltro del tutto irrilevante il fatto che il credito della U L s.p.a. non sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento della società utilizzatrice S s.p.a., posto che, come noto, l'accertamento svolto dal giudice delegato prima e dal Tribunale eventualmente adito in sede di opposizione poi, quand'anche irrevocabile, è destinato a spiegare effetti nel solo ambito endofallimentare, non potendo quindi, nella specie, quanto statuito nella procedura fallimentare riguardante la debitrice principale incidere sul contenuto, ormai incontrovertibile, del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società attrice peraltro nei confronti non già della medesima società poi fallita, bensì del diverso soggetto costituito dal fideiussore L

Ciò posto, viene in rilievo un credito sorto anteriormente agli atti dispositivi impugnati, i quali sono stati posti in essere il 1°2.2011 ed il 14.3.2011, quindi non solo successivamente alla sottoscrizione da parte del convenuto della garanzia fideiussoria in favore della U L s.p.a. (avvenuta il 23.12.2003), ma anche dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing (avvenuta il 31.10.2008) e persino dopo la notifica al medesimo L del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società attrice nei suoi confronti (avvenuta il 29.12.2009).

Da ciò consegue, quanto al requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria, che non è nel caso di specie necessaria l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito (*consilium fraudis*), ma è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore ed eventualmente del terzo (in caso di atto qualificabile come a titolo oneroso) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore (*scientia damni*), a prescindere da ogni elemento fraudolento; non occorre, cioè, il dolo specifico, quale consapevole volontà del debitore e dell'acquirente di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente il dolo generico, inteso come



mera consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – dell' idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni creditorie (*ex multis*, CASS., 27/10/2004, n. 20813; CASS., 7.10.2008, n. 24757).

Quanto all'*eventus damni*, l'azione revocatoria ordinaria richiede – come noto (*ex pluribus*, CASS., 9.2.2012, n. 1896; CASS., 29.3.2007, n. 7767) – non già la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche soltanto in una modificazione qualitativa di esso.

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie scaturito da entrambi gli atti dispositivi posti in essere dal L-

In particolare, con il primo atto, compiuto il 1° 2.2011, F L ha conferito nella società A s.r.l., di cui lo stesso era socio ed amministratore unico, tutti i beni immobili di cui era *pro quota* proprietario (che i beni conferiti costituissero l'intero patrimonio immobiliare del debitore disponente è circostanza pacifica, in quanto non contestata dalle parti convenute), costituiti sia da fabbricati che da terreni, così da ricostituire ed aumentare ad €. 115.000,00 il capitale sociale della A s.r.l., eroso per ripianare le perdite maturate nel corso dell'esercizio relativo all'anno 2010 (come si evince dal verbale dell'assemblea sociale del 1° 2.2011: doc. n. 9 di parte attrice).

Tale atto dispositivo, pur senza costituire una compravendita, ha comunque indubbiamente integrato un negozio traslativo diretto in favore della società (in tal senso, CASS., 22.10.2013, sent. n. 23891; CASS., 6.11.2014, sent. n. 23685; CASS., 9.2.2016, sent. n. 2536; sull'ormai pacifica ammissibilità dell'azione revocatoria avente ad oggetto il conferimento di beni immobili in società cfr. CASS., 11.3.1995, sent. n. 2817; CASS., 22.11.1996, sent. n. 10359; CASS., 18.2.2000, sent. n. 1804; CASS., 22.10.2013, sent. n. 23891; CASS., 9.2.2016, sent. n. 2536), avendo il L- trasferito a titolo oneroso (ottenendo quale corrispettivo quote di partecipazione nella società di pari valore) alla A s.r.l. – dunque ad un soggetto giuridico autonomo e diverso dal medesimo conferitario, benché lo stesso ne



fosse anche il legale rappresentante – tutti gli immobili di cui era (*pro quota*) proprietario.

Tale vicenda traslativa ha senza dubbio comportato una modifica qualitativa del patrimonio del debitore I. : premesso infatti che l'interesse del creditore tutelato con l'esercizio dell'azione revocatoria è quello di garantire condizioni fruttuose all'esperimento della successiva procedura esecutiva, di talché il pregiudizio alle ragioni del creditore, che costituisce condizione essenziale della tutela revocatoria in suo favore, non postula necessariamente la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta, difficoltosa o gravosa l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (CASS., 29.3.1999, sent. n. 2971; CASS., 8.7.1998, sent. n. 6676; CASS., 10.7.1997, sent. n. 6272; CASS., 15.6.1995, sent. n. 6777; CASS., 18.2.2000, sent. n. 1804), il negozio di conferimento di beni immobili in società è sicuramente idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori del conferente, in quanto determina nel patrimonio di detto conferente la sostituzione dei beni immobili ceduti con un titolo di partecipazione a "capitale di rischio", con conseguente quanto meno maggiore difficoltà ed incertezza nel soddisfacimento coattivo del credito, tenuto conto non soltanto della più agevole trasferibilità ed occultabilità dei titoli di partecipazione societaria, ma anche della loro maggiore aleatorietà, in quanto il loro valore è soggetto all'andamento economico della società, ben più imprevedibile e fluttuante rispetto all'andamento del mercato immobiliare (in tal senso, CASS., 18.2.2000, sent. n. 1804; CASS., 22.10.2013, sent. n. 23891).

Peraltro, l'onere probatorio del creditore relativamente all'*eventus damni* si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del residuo patrimonio debitorio, spettando per contro al debitore dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (in tal senso, tra le altre, CASS., 4.7.2006, n. 15265; CASS., 15257/2004; CASS., 5972/2005); nel caso di specie, mentre la società attrice ha



assolto al proprio onere probatorio, provando il conferimento di tutti gli immobili di cui il La [redacted] era (*pro quota*) proprietario nella A [redacted] s.r.l., il convenuto non ha neppure indicato altri beni di cui fosse se del caso titolare idonei a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditrici della U [redacted] s.p.a. (restando a tal fine del tutto irrilevante il fatto – evidenziato dalla difesa dei convenuti al fine di sostenere l'assenza, nella fattispecie in esame, dell'*eventus damni* – che la stessa società creditrice sia rientrata nella disponibilità dell'immobile a suo tempo concesso in leasing alla S [redacted] s.p.a., da poter porre in vendita, assumendo unicamente rilievo, ai fini dell'esperita azione revocatoria, finalizzata a ricostituire e preservare la garanzia patrimoniale generica del fideiussore L [redacted], la situazione patrimoniale del medesimo e la modifica quantitativa o qualitativa ad essa apportata dall'atto dispositivo impugnato).

Con il secondo atto impugnato, posto in essere il 14.3.2011, F [redacted] L [redacted] ha costituito in pegno in favore di P [redacted] G [redacted] a, a garanzia del credito di quest'ultimo derivante dal prestito di €. 75.000,00 (oltre interessi legali) concesso in favore del medesimo L [redacted], che avrebbe dovuto essere restituito entro il 31.12.2005, le intere sue partecipazioni sociali detenute nella A [redacted] s.r.l. (per il valore nominale di €. 128.000,00) e nella A [redacted] di L [redacted] F [redacted] & C. s.a.s. (per il valore nominale di €. 129.114,00).

Pacificamente la sottoponibilità a revocatoria di tale negozio giuridico (in materia di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, è soggetto ad azione revocatoria, ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l'atto di concessione della garanzia a fronte di debito scaduto, atteso che la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento - c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto – che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dà luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori: CASS., 25.11.2002, sent. n. 16570; CASS., 16.3.2010, sent. n. 6321), non è revocabile in dubbio che esso abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori del L [redacted] (e, nella specie, della U [redacted] s.p.a.), avendo tale atto



comportato l'istituzione di un vincolo di indisponibilità sui beni componenti il patrimonio del debitore residuati a seguito del conferimento nella A. s.r.l. (avvenuto poco più di un mese prima) di tutte le sue proprietà immobiliari (la circostanza per cui le partecipazioni sociali costituite in pegno in favore del fossero le sole detenute dal L. non è stata dal medesimo sottoposta ad alcuna contestazione), con conseguente azzeramento, di fatto, della garanzia patrimoniale generica di cui la società attrice poteva disporre.

Provati dunque il credito ed il pregiudizio alle ragioni del creditore derivato dagli atti impugnati, ritiene il Tribunale che possa ritenersi dimostrata, con riferimento ad entrambi i negozi oggetto di causa, anche l'esistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.

Va ribadito che tale consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore ed eventualmente del terzo deve essere intesa, come detto, come generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori, con la precisazione che a tale generica conoscenza del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie va equiparata la sua agevole conoscibilità, non occorrendo peraltro che essa sia riferita allo specifico credito per la cui tutela è esperita l'azione revocatoria (così, CASS., 1.6.2000, n. 7262).

Con specifico riferimento alla posizione del terzo, peraltro, è stato evidenziato come sia a carico del creditore che agisca in revocatoria la prova della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, cioè della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (CASS., 9367/2006; CASS., 13330/2004).

Ciò posto, considerato che, come insegna la costante giurisprudenza della Suprema Corte (*ex multis*, CASS., 27.10.2004, n. 20813; CASS., 11.2.2005, n. 2748; CASS., 23.5.2008, n. 13404; CASS., 10.10.2008, n. 25016; CASS., 5.3.2009, n. 5359), la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici (fondate sulla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, ovvero



sulla tempistica dell'atto rispetto alla pretesa del creditore, o sulla sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore reale dei beni, o sull'acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto), può certamente ritenersi, nella specie, che sussistesse nel debitore F. L., al momento del compimento di entrambi gli atti dispositivi impugnati, la consapevolezza del pregiudizio che con essi poteva arrecare alle ragioni dei propri creditori: è sufficiente a tal fine evidenziare che sia il conferimento nella A. s.r.l. di tutte le sue quote di proprietà immobiliari che la di poco successiva costituzione in pegno delle sue quote di partecipazione sociale in favore di G. P. sono avvenute successivamente alla intervenuta (in data 29.12.2009) regolare ricezione da parte del medesimo L. della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla U. L. s.p.a. nei suoi confronti (per oltre un milione di euro), ed addirittura dopo che erano state stragiudizialmente concordate tra le parti tramite i rispettivi legali (a seguito di un carteggio iniziato, come si evince dai documenti prodotti dalla parte attrice, sin dal gennaio 2010) condizioni di restituzione rateale almeno di una parte della somma dovuta alla U. L. s.p.a., in virtù delle quali, da ultimo, nel dicembre 2010, la società attrice aveva acconsentito a sospendere sino al 30.6.2011 ogni azione esecutiva, ivi comprese eventuali iscrizioni ipotecarie, a fronte del promesso versamento, da parte del L., della ulteriore somma di €. 75.000,00 in tre rate di €. 25.000,00 ciascuna con scadenza 15 febbraio 2011, 15 aprile 2011 e 15 giugno 2011 (cfr. mail del 21.12.2010 dell'avv. U. L. e risposta dell'avv. Giovanna Bigi del 29.12.2010: doc. 7 di parte attrice).

In definitiva, il conferimento nella A. s.r.l. di tutte le sue proprietà immobiliari è stato posto in essere dal L. proprio nell'arco temporale concordato con la società creditrice per il versamento rateale di una parte della somma dal medesimo dovuta, nelle more della scadenza del termine pattuito per il versamento della prima rata (15.2.2011), dopo aver ottenuto dalla U. L. s.p.a. l'impegno alla sospensione di ogni azione esecutiva sino al 30.6.2011, seguendo peraltro di lì a poco (dopo poco più di un mese), nelle more della scadenza della seconda rata concordata per il citato pagamento rateale (15.4.2011) l'ulteriore atto di



costituzione in pegno delle quote di partecipazione sociale detenute dal Lambertucci, unici beni residui di cui egli era rimasto titolare.

Non è pertanto revocabile in dubbio che il convenuto, al momento in cui pose in essere gli atti dispositivi impugnati, conoscesse perfettamente la propria esposizione debitoria nei confronti della U.L. s.p.a., e fosse quindi pienamente consapevole del pregiudizio che con tali atti arrecava non già soltanto, genericamente, ai suoi creditori, bensì anche, specificatamente, proprio alla società attrice, essendosi nella sostanza con tali atti spogliato dell'intero suo patrimonio, dapprima trasferendo la totalità delle sue proprietà immobiliari (ivi compresa la villa di sua residenza, evidentemente estranea all'attività della società conferitaria e, quindi, dalla stessa non utilizzabile per il perseguimento del proprio scopo imprenditoriale), peraltro ad un valore significativamente inferiore rispetto a quello effettivo (pari ad oltre 300.000,00 euro, come accertato dal CTU geom. P. alla società dal medesimo amministrata, con conseguente mantenimento di disponibilità sia pure indiretta dei beni stessi, ed in seguito apponendo un vincolo di indisponibilità sugli unici beni rimasti nel suo patrimonio, costituiti dalle partecipazioni nelle società A. s.r.l. ed A. di I. F. & C. s.a.s., con conseguente impedimento alla sottoposizione di tali beni ad eventuali azioni esecutive da parte di terzi creditori diversi dal P., a cui del resto il L. era legato – come dal medesimo sostenuto – da un intenso rapporto di amicizia.

Non assume del resto alcun rilievo il fatto, evidenziato dalla difesa dei convenuti, che la finalità del conferimento societario sia stata quella di consentire il ripianamento delle perdite che la A. s.r.l. aveva maturato nell'esercizio 2010 e, quindi, la prosecuzione della sua attività, rappresentando tale intento un motivo esterno alla causa concreta e giuridicamente propria del negozio giuridico posto in essere, in sé inidoneo sia a privare l'atto in questione della sua natura pregiudizievole per i creditori del L. che ad elidere la consapevolezza da parte di quest'ultimo di tale effetto penalizzante per i propri creditori (ed in particolare, per la U.L. s.p.a.) destinato a scaturire dall'atto medesimo.



Certa l'esistenza della scientia damni del debitore, ritiene il Tribunale che tale elemento soggettivo sussista altresì, con riferimento all'atto di conferimento immobiliare nella A. s.r.l., in capo al terzo acquirente.

Occorre al riguardo evidenziare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (CASS., 22 ottobre 2013, sent. n. 23891; CASS., 6 novembre 2014, sent. n. 23685; CASS., 9.2.2016, sent. n. 2536), i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale, pertanto, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei soci all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società; in altri termini, unico destinatario dell'azione revocatoria di un atto di conferimento di beni in società è la società stessa, e non i singoli soci, onde solo la prima è legittimata passiva, salvo l'interesse di questi ultimi all'intervento adesivo, in ragione dell'affidamento riposto sul conferimento in natura, e salvo il caso in cui il conferimento sia avvenuto nella fase costitutiva della società, quando ancora la stessa non aveva acquisito la soggettività giuridica, né era dotata di un rappresentante legale.

Pertanto, poiché nel caso di specie dalle stesse allegazioni attoree contenute nell'atto di citazione si evince che il conferimento impugnato è avvenuto non già nella fase costitutiva della società, ma in seguito, al fine di ricostituire il capitale sociale eroso dalle perdite di esercizio, soltanto la società A. s.r.l., quale parte acquirente, era legittimata passiva dell'esperita azione revocatoria, dovendosi per contro escludere la legittimazione passiva dell'altra socia L. da ciò consegue che l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato non già in capo ai soci, bensì soltanto in capo alla società destinataria dell'atto impugnato ed unica legittimata passiva, restando quindi a tal fine del tutto irrilevante la posizione soggettiva della convenuta L. la cui va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.



Tanto chiarito, va altresì evidenziato che, poiché nel caso di specie il terzo acquirente è costituito da una s.r.l. e, quindi, da una persona giuridica, l'elemento soggettivo deve essere accertato, alla luce dell'art. 1391 c.c., avendo riguardo all'atteggiamento psichico della persona fisica che la rappresenta (in tal senso, CASS., 4.7.2006, n. 15265), da identificarsi proprio in L. F. che all'epoca del compimento dell'atto impugnato ne era l'amministratore unico, il che implica, alla stregua delle ragioni dianzi esposte circa la sicura conoscenza da parte del predetto del pregiudizio che con l'atto in questione arrecava alle ragioni dei propri creditori (ed in particolare della società attrice), l'indubbia sussistenza anche in capo alla società acquirente della consapevolezza dell'idoneità dell'atto dispositivo a ledere la garanzia dei creditori.

Venendo poi all'atto di costituzione in pegno in favore di G. a P. delle quote di partecipazione sociale detenute da L. F. ritiene il Tribunale che venga in rilievo, in tal caso, un atto a titolo gratuito e non già oneroso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, trattandosi di una prestazione di garanzia di gran lunga successiva alla venuta ad esistenza del credito, priva di un legame di interdipendenza tra il sorgere del credito garantito e la concessione della garanzia stessa.

Infatti, sebbene l'art. 2901 c.c., nel fissare una presunzione di onerosità per le prestazioni di garanzia contestuali, non stabilisca al contempo una presunzione di gratuità per le prestazioni di garanzia non contestuali, di talché la mancata contestualità non significa automaticamente gratuità della concessione di garanzia, potendo la correlazione logica tra credito e garanzia sussistere anche in difetto di coincidenza temporale, tuttavia in caso di non contestualità tra sorgere del credito e concessione della garanzia si tratta di accertare, in concreto, se tale nesso teleologico sussista o meno, se cioè sia ravvisabile un legame, inteso come interdipendenza, tra il sorgere del credito garantito e la concessione di garanzia (in tal senso, CASS., 4.9.2009, sent. n. 19234) tenendo presente che la gratuità di un atto si identifica con la mera assenza di corrispettivo, anche ove manchi lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione.



Nel caso di specie, il pegno sulle quote di partecipazione sociale detenute da L. F. è stato costituito a distanza di oltre 5 anni dalla maturata scadenza del termine per la restituzione del prestito di €. 75.000,00 che G. P. gli avrebbe concesso, e dall'atto pubblico costitutivo del pegno si evince come la garanzia in questione sia stata prestata proprio per il medesimo debito già esistente e da tempo scaduto, a tutela quindi di un rischio già integralmente assunto dal creditore, non assumendo a tal fine alcun rilievo il fatto che con il medesimo atto costitutivo della garanzia sia stata pattuita anche la corresponsione degli interessi legali, in precedenza esclusi, essendo essi meri accessori del credito originario, la cui debenza non comporta quindi in ogni caso il sorgere di una diversa obbligazione; nessuna controprestazione ulteriore cui ancorare la concessione di garanzia-è-quindi nel caso di specie ravvisabile, essendosi il L. limito a costituire in pegno i propri residui beni (partecipazioni sociali) a garanzia del medesimo debito già scaduto oltre cinque anni prima, di talché non si ravvisa alcun legame funzionale, teleologico, tra concessione della garanzia e sorgere del credito, con la conseguenza che tale concessione postuma di garanzia non può che qualificarsi come atto a titolo gratuito.

Né può inficiare tale conclusione il mero fatto che sia stata concessa dal creditore, contestualmente al rilascio della garanzia, una dilazione di pagamento, posto che, come noto (CASS., ord. 28802 del 9.11.2018), in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca (o altra garanzia) successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.

Alla qualificabilità dell'atto in questione come a titolo gratuito consegue, ovviamente, l'irrelevanza dello stato soggettivo del terzo creditore, che non va quindi nella specie indagata.

In ogni caso, vale la pena evidenziare, sia pure *ad abundantiam*, che quand'anche, aderendo alla prospettazione dei convenuti, l'atto *de quo* venisse qualificato come oneroso (in relazione alla sopraggiunta pattuizione degli interessi), potrebbe



comunque ritenersi provata la sussistenza in capo al terzo creditore dell'elemento soggettivo.

In primo luogo, infatti, giova ricordare il principio di diritto per cui, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, ovvero disponga dell'intero suo patrimonio, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "*in re ipsa*" (CASS., 18.5.2005, n.10430; CASS., 6.4.2005, n. 7104; CASS., 21.6.1999, n. 6248).

Pertanto, al fine di pervenire ad un giudizio di sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo al terzo P. G. sarebbe di per sé sufficiente valorizzare il fatto che, con l'atto dispositivo impugnato, il debitore ha contestualmente costituito in pegno e, quindi, sottoposto a vincolo di indisponibilità ed inaggregabilità da parte di diversi creditori, una pluralità di beni (quote di partecipazione detenute in due società), costituenti peraltro gli unici beni di cui egli era in quel momento titolare, di talché, sulla scorta del citato orientamento giurisprudenziale, la consapevolezza da parte anche del terzo beneficiario della garanzia del pregiudizio che tale atto potesse arrecare ai creditori, riducendo notevolmente la garanzia patrimoniale generica a sua disposizione, potrebbe ritenersi *in re ipsa*.

In ogni caso, sussistono nella specie ulteriori elementi idonei a fondare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante circa la sussistenza in capo anche al terzo della consapevolezza dell'idoneità dell'atto dispositivo a ledere la garanzia dei creditori: va in tal senso valorizzato, in particolare, il rapporto soggettivamente esistente tra le parti, essendo come detto il L. ed il F. legati da un pacifico rapporto di amicizia, di talché appare poco verosimile che il F. potesse ignorare l'attività lavorativa ed imprenditoriale svolta dal L. (palesata, del resto, eloquentemente proprio dalla sua titolarità di partecipazioni sociali in due società), ed in particolare il fatto che lo stesso amministrasse una società, il che rendeva plausibile la sussistenza di possibili posizioni debitorie in capo al medesimo (a prescindere dalla – come detto irrilevante, ai fini dell'art. 2901 c.c. – conoscenza dello specifico debito da cui lo stesso era gravato nei confronti della società attrice).



Depongono peraltro per la configurabilità anche in capo al P. della consapevolezza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni creditorie del debitore L. gli elementi di anomalia dell'operazione posta in essere con l'atto impugnato, posto che soltanto 5 anni dopo la scadenza del termine per la restituzione del prestito, proprio nelle more della scadenza delle rate pattuite dal L. con U. L. s.p.a. per la restituzione rateale di parte della somma dovuta, in concomitanza con l'astensione promessa dalla società attrice da ogni azione esecutiva, il convenuto ha sentito la necessità di costituire una garanzia per il debito contratto con l'amico P. in assenza peraltro di qualsiasi precedente richiesta da parte di quest'ultimo di restituzione del prestito concessogli; inoltre, il valore delle quote sociali conferite in pegno, pari nominalmente ad €. 157.114,00 (come si desume dallo stesso atto pubblico di costituzione del pegno), era dichiaratamente ben superiore all'ammontare del debito del L. nei confronti del P. pari ad €. 86.625,00, compresi gli aggiunti interessi legali). L'esame complessivo di tali elementi fonda, quindi, un quadro coerente, preciso, grave e concordante di presunzioni idonee a ritenere provata la consapevolezza o, quanto meno, agevole conoscibilità da parte non solo del debitore, ma anche del terzo beneficiario della garanzia del pregiudizio che la costituzione di pegno per cui è causa poteva arrecare ai creditori del L., rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento dei relativi crediti, elemento necessario e sufficiente per il caso, quale quello presente, in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito. La domanda attrice va, quindi, integralmente accolta, dovendosi dichiarare l'inefficacia nei confronti della U. L. s.p.a. di entrambi gli atti impugnati. Va al riguardo evidenziato che, benché nell'atto di citazione la parte attrice si sia soffermata ad argomentare la sussistenza dei requisiti per l'esperibilità dell'azione revocatoria con riferimento soltanto alla costituzione in pegno delle quote sociali detenute dal L. nella A. s.r.l., la domanda svolta nelle rassegnate conclusioni ha ad oggetto la declaratoria di revocabilità dell'intero atto di costituzione di pegno delle quote societarie posto in essere il 14.3.2011 da L. F. nei confronti di P. G. e con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito dello specifico rilievo svolto al riguardo dai



convenuti nella comparsa di costituzione, l'attrice ha espressamente precisato che tale domanda doveva essere intesa come comprendente anche la costituzione in pegno delle quote detenute dal L. nella A; s.a.s., apparendo tale allegazione costituire una mera precisazione della domanda svolta, tempestiva e, quindi, ammissibile ex art. 183 comma 6 c.p.c.

La declaratoria in rito resa nei confronti della convenuta L. L. in rilievo d'ufficio del Tribunale (essendosi la stessa difesa nel merito) giustifica la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra la predetta convenuta e la parte attrice.

La soccombenza degli ulteriori convenuti comporta invece la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice, liquidate in relazione alla natura ed al valore della causa (pari all'importo del credito per la tutela del quale è stata esperita la presente azione revocatoria: art. 5 DM 55/14), nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, come specificato in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile nel caso di specie (essendo la liquidazione effettuata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, e venendo in rilievo una prestazione professionale che, benché iniziata antecedentemente, si è esaurita solo successivamente all'entrata in vigore di detto decreto: in tal senso, CASS., Sez. Un., sent. n. 17405 e 17406 del 12.10.2012).

Le spese di CTU, come già liquidate in atti, vanno poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido tra loro.

La presente pronuncia dovrà essere annotata a margine della trascrizione dell'atto di conferimento di immobili in società oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 2655 c.c., non disponendosi invece della trascrizione dell'atto di costituzione in pegno delle quote di partecipazione sociale del L.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di L. ;
- 2) in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inefficacia nei confronti della U. s.p.a. dell'atto di conferimento di immobili nella A. s.r.l.



posto in essere da L. F. il 1°2.2011 (di cui all'atto pubblico notaio M. A. S., rep. n. , racc. n.), nonché dell'atto di costituzione in pegno in favore di P. G. delle quote di partecipazione detenute da F. L. nella A. s.r.l. e nella A. di L. F. & C. s.a.s., posto in essere il 14.3.2011 (di cui all'atto pubblico notaio M. A. S., rep. n. , racc. n.);

3) dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra la società attrice e L. L.;

4) condanna L. F., A. s.r.l. e P. G. a rifondere alla società attrice, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in €. 1.484,45 per esborsi documentati ed in €. 21.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, IVA e cap come per legge;

3) dispone annotarsi la presente sentenza a margine della nota di trascrizione relativa all'atto pubblico di conferimento di immobili in società oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota dell'11.3.2011, n. reg. gen. , n. reg. part.).

Macerata, 31.12.2019.

Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Canullo

